CONTRATTO

TRA

- **FNM SpA** con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14 - Capitale Sociale euro 230.000.000,00 interamente versato - Registro Imprese di Milano n. 00776140154 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano n. 28331 - Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 00776140154, in seguito denominata “la Committente”, rappresentata dal Presidente Arch. Andrea Gibelli nato a Codogno (LO) il 07/09/1967, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto,
- **FERROVIENORD S.p.A.,** con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale Sociale € 5.250.000,00.= interamente versato - Partita I.V.A. e C.F. n. 06757900151, in seguito denominata “Committente”, rappresentata dal Dott. Antonio VERRO, nato a Palermo il 24/01/1946 in qualità di Consigliere Delegato, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto,
- **F.N.M. AUTOSERVIZI S.p.A.** con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14 – Capitale Sociale Euro 3.000.000,00 interamente versato – Registro Imprese di Milano n. 254828 – R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano n.1205810– Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 08162460151, in seguito denominata “la Committente”, rappresentata dall’Amministratore Delegato Dott. Massimo Stoppini nato a Pavia (PV) il 31/07/1957 in seguito denominata "la Committente", che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto,
- **NORD_ING Srl** con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale Sociale € 50.000,00 = interamente versato – Registro Imprese di Milano n°

13164820154 - C.C.I.A.A. di Milano n° 1622396 rappresentata dal Dott. Adenti Francesco, nato a Bereguardo (PV) il 19/01/1961;

E

…… con sede in …… , Via…….– Capitale Sociale Euro ……. interamente versato – Registro Imprese di Milano - R.E.A. n° ……. – C.C.I.A.A. di ……. n° …….. – Partita I.V.A. ……. e Codice Fiscale n° ……..,in seguito denominata "l'Impresa", rappresentata dal ……Sig. , nato a …….. (..) il ……., che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto;

qui di seguito denominate "le Parti".

Premesso:

- che le società del gruppo FNM, FERROVIENORD, FNMAUTOSERVIZI e NORD_ING hanno la necessità di affidare il Servizio di Fornitura di Buoni Acquisto per i dipendenti delle Società da assegnare ai propri dipendenti, a seguito delle previsioni degli accordi aziendali sottoscritti con il Coordinamento RSU nelle date del 09/05/2017 (FNM e Ferrovienord), del 07/06/2017 (FNMA) e del 08/06/2017 (NORD_ING);
- che il suddetto servizio sarà finanziato con fondi ordinari d'esercizio;
- che all'uopo FNM S.p.A per se stessa e per le altre società del Gruppo FNM, ha esperito procedura di selezione di natura non strumentale e non soggetta all'applicazione del Codice Appalti, mediante pubblicazione di Avviso di Selezione in data ../../2017 sul proprio sito aziendale;
- che l'Affidatario ha presentato offerta per l'esecuzione del citato

servizio, entro il termine previsto dal procedimento di selezione;

- che, esaminate le offerte pervenute, le Committenti hanno ritenuto che l'offerta migliore, giusta il criterio stabilito nel procedimento di selezione, fosse l'offerta presentata dall'Affidatario;
- che l'Affidatario ritiene di avere i requisiti per eseguire il Servizio di Fornitura di Buoni Acquisto per i dipendenti delle Società richiesto dalle Committenti, in conformità a quanto pattuito col presente contratto (qui di seguito per brevità denominato "il Contratto");
- che il suddetto servizio è stata affidata all'Impresa con lettera n. …. del ../../…..;
- che l'Impresa, a tutti gli effetti di legge e di Contratto, dichiara di avere assunto tutte le informazioni ritenute utili, di aver proceduto a tutti i saggi e ricognizioni necessari, di aver preso perfetta conoscenza delle circostanze tutte generali e particolari, che possono e potranno comunque influire sull'esecuzione dei servizi e sull'andamento del servizio, di essere a piena conoscenza della portata e delle caratteristiche del servizio, delle difficoltà, delle modalità e delle alee di esecuzione e di aver tenuto conto di tutto quanto sopra, anche in sede di formulazione dell'offerta;

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. PREMESSE

Le premesse sono parte integrante del Contratto.

Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti presentati dall'Affidatario in sede di procedimento di selezione:

- Offerta Tecnica;
- Offerta Economica.

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del Contratto è il Servizio di Fornitura di Buoni Acquisto per i dipendenti delle Società FNM, FERROVIENORD, FNMAUTOSERVIZI e NORD_ING.

ART. 3. IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo dell'affidamento è a misura come di seguito specificato per le società del Gruppo FNM:

- **FNM, sino a € 114.000;**
- **FERROVIENORD, sino a € 504.000;**
- **FNM AUTOSERVIZI, sino a € 123.000;**
- **NORD_ING, sino a € 15.000.**

Il Contratto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di stipulazione.

Al termine del terzo anno il contratto potrà rinnovarsi per un ulteriore triennio, tramite comunicazione scritta delle Committenti all'aggiudicatario tre mesi prima della scadenza.

Le Committenti si riservano la facoltà di apportare alle quantità e alle modalità operative riferite all'oggetto contrattuale, secondo proprie necessità, le modifiche dettate da esigenze di servizio, con riduzione o aumento proporzionale del corrispettivo, non superiore al 20% dell'importo contrattuale per l'intera durata del rapporto, con il riconoscimento del solo corrispettivo per ciò appositamente pattuito, senza per questo dover riconoscere all'Impresa indennità e/o risarcimento alcuno.

L'eventuale rinnovo per ulteriori tre anni e l'ulteriore 20% sono subordinati alla regolare esecuzione del servizio nel primo triennio.

Le Committenti, nell'ambito dell'oggetto contrattuale e durante l'esecuzione

del medesimo, si riservano inoltre di eliminare alcune prestazioni o di inserirne di nuove della medesima tipologia.

ART. 4. QUANTITÀ

Per tutta la durata del Contratto è facoltà delle Committenti apportare variazioni in aumento o in diminuzione del valore dei Buoni Acquisto richiesti, anche di notevole entità, sulla base di esigenze legate agli accordi sindacali e alla variazione del numero dei dipendenti, senza che ciò comporti per l'Affidatario diritto ad avere alcun tipo di risarcimento.

Si dà atto che alla data di stipulazione del Contratto gli accordi sindacali vigenti prevedono l'erogazione di Buoni Acquisto per un valore complessivo di €200,00.= (euro duecento/00) in ragione d'anno e per ogni dipendente del gruppo FNM.

I buoni acquisto sono erogati con tagli di valore nominale di € 20,00 ciascuno.

ART. 5. PREZZI CONTRATTUALI

All'Affidatario viene corrisposto il **valore nominale del buono acquisto pari a € 20,00 maggiorato della commissione % del ……** offerta in sede di procedimento di selezione.

ART. 6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo della prestazione del servizio oggetto del Contratto è determinato a misura, in base ai prezzi contrattuali.

I pagamenti verranno effettuati alla consegna dei buoni acquisto con bonifico bancario. Le fatture dovranno essere intestate alle singole società del Gruppo FNM oggetto dell'affidamento.

ART. 7. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Buono Acquisto deve avere validità per l'anno solare nel quale è emesso e per i primi 4 (quattro) mesi di quello successivo; i buoni inutilizzati devono essere sostituiti dall'Affidatario, purché la richiesta di rinnovo sia presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di emissione.

ART. 8. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario deve:

1) garantire il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio concernente l'attività degli esercizi convenzionati;

2) fornire su richiesta delle Committenti l'elenco degli esercizi convenzionati e provvedere al suo periodico aggiornamento con cadenza semestrale;

3) garantire il mantenimento, sia come numero totale che come distribuzione territoriale, dell'elenco degli esercizi presentato in sede di procedimento di selezione e che è stato oggetto di valutazione;

4) ottemperare alle richieste formulate dalle Committenti, a loro insindacabile giudizio, riguardo l'istituzione di ulteriori esercizi convenzionati, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti, sia in termini qualitativi che numerici;

5) esonerare le Committenti da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e gli esercizi convenzionati;

6) rimborsare i buoni acquisto inutilizzati in possesso delle Committenti alla scadenza del Contratto o, in caso di interruzione del servizio, dietro semplice restituzione degli stessi.

ART. 9. CARATTERISTICHE E CONSEGNA DEI BUONI

ACQUISTO

Il Servizio dovrà essere erogato mediante l'utilizzo di buoni acquisto elettronici, senza costi aggiuntivi per la Committente rispetto all'importo del contratto affidato.

L'Affidatario si obbliga a garantire procedure informatizzate per una efficiente gestione del servizio, per la personalizzazione dei buoni Acquisto e per l'elaborazione di report statistici circa l'utilizzo dei buoni stessi, che dovranno essere messi a disposizione dei dipendenti del Gruppo FNM con frequenza annuale.

ART. 10. DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Impresa, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, ha effettuato il deposito cauzionale di Euro …… (Euro……..), pari al ……% dell'importo complessivo dell'affidamento, per mezzo della polizza assicurativa n. …….. iscritta nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e a prima richiesta con rinuncia ad opporre eccezioni fondate sul rapporto contrattuale. Detto deposito cauzionale, salvo che sia stata promossa una contestazione giudiziale, sarà restituito all'Impresa dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del Contratto o di eventuali proroghe; entro detto termine semestrale, le Committenti potranno procedere all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'Impresa, compresi quelli nei confronti del personale, e su richiesta rilascerà una dichiarazione liberatoria.

Nei casi in cui, durante il rapporto contrattuale, le Committenti escutano la

fideiussione ovvero incamerino la cauzione prestata, l'Impresa è obbligata a reintegrare la garanzia prestata entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di escussione ovvero di incasso. In caso di inottemperanza all'obbligo di reintegrazione, le Committenti si potranno rivalere sui corrispettivi dovuti all'Impresa, se del caso, opponendo in compensazione le somme dovute a titolo di fideiussione o, in mancanza, potranno risolvere il Contratto.

ART. 11 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER DANNI ED INFORTUNI - ASSICURAZIONE

1. L'Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e mallevadoria delle Committenti, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, delle Committenti e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione del servizio affidato, a meno che non provi che detto evento dannoso imprevisto ed imprevedibile non poteva essere dall'Impresa assolutamente evitato.

2. Si conviene espressamente che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti delle Committenti, l'Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne le Committenti da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza del servizio affidato e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

3. L'Impresa si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che le Committenti dovessero pagare a terzi per i giudizi di cui sopra.

4. L'Impresa si è cautelata dal rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti e i rappresentanti delle Committenti, con la polizza

n. …… stipulata con …… per tutta la durata del servizio, per qualsivoglia evento dannoso connesso all'utilizzo del buono d'acquisto a tutela degli assegnatari dei buoni per un massimale di € 8.000.000,00 per ogni sinistro, con un limite di €. 3.500.000,00 per ogni persona e di €. 8.000.000,00 per danni e cose.

5. Ogni ulteriore risarcimento dei danni non coperto dalla detta polizza assicurativa sopra menzionata rimane ad esclusivo carico dell'Impresa.

6. Tutte le polizze dovranno espressamente prevedere l'esclusione del diritto di rivalsa nei confronti delle Committenti, in special modo per tutte le somme corrisposte nelle eventualità di risarcimenti rimborsati ovvero non coperti da Assicurazione INAIL.

7. È facoltà delle Committenti ordinare all'Impresa di riparare a cura e spese di quest'ultima, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra impresa, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, nel primo pagamento.

ART. 12. PENALI

La ditta aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità nei seguenti casi:

- nel caso di ritardo o irregolare consegna buoni acquisto, penale pari all'1% (uno per cento), per ogni giorno di ritardo, del valore contrattuale dei buoni oggetto di ritardata o irregolare consegna;
- per ogni esercizio indicato come convenzionato che, a seguito di controllo delle Committenti, risulti non accettare i buoni acquisto, oppure trattenere illecitamente una percentuale sul valore del buono, verrà

applicata una penale di € 500 (cinquecento/00).

La somma delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo massimo annuale del Contratto, fatto salvo il diritto delle Committenti al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

È fatto comunque salvo il maggior danno.

Resta salva la facoltà delle Committenti di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 17 qualora vi sia un ritardo nell'adempimento.

ART. 13. AUTORIZZAZIONI

L'Affidatario dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni amministrative richieste dalla legge per la prestazione del servizio oggetto del Contratto.

ART. 14. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto dei servizi oggetto del Contratto.

ART. 15. RISERVE

Tutte le riserve che l'Affidatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Committenti e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del documento delle Committenti al quale si vuole opporre riserva.

Qualora l'Affidatario non esplichi le sue riserve nel modo e nei termini sopra indicati, decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

L'avvenuta definizione delle riserve viene verbalizzata in apposito atto sottoscritto dalle Committenti e dall'Affidatario.

ART. 16. DIVIETO ALL'AFFIDATARIO DI SOSPENDERE IL SERVIZIO

L’Affidatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Committenti.

La sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del Contratto, restando a suo carico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente, oltre che per quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, nel caso di gravi o reiterate inadempienze dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali, e in particolare nelle seguenti ipotesi:

a) non osservanza degli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e 9;

b) incapacità organizzative evidenti e/o di esecuzione dei servizi (sia quantitative che qualitative);

c) incapacità o scarsa competenza in materia di applicazione dei prodotti / strumenti / mezzi necessari per l’esecuzione delle attività;

d) frode da parte dell’Affidatario o collusione con il personale appartenente all’organizzazione delle Committenti;

e) inadempimento del disposto dell’art. 16;

f) perdita delle autorizzazioni indicate all’art. 13;

g) ripetuti ritardi o irregolarità nella consegna dei buoni acquisto;

h) qualora le Committenti riscontrino una diminuzione superiore al 20% delle convenzioni stipulate;

i) nel caso di mancata accettazione dei buoni acquisto da parte degli esercizi convenzionati per un periodo reiteratamente segnalato;

j) mancato rispetto degli obblighi previsti agli articoli 20 e 23;

k) abbandono del servizio in assenza di cause di forza maggiore;

l) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 25;

m) in caso di ritardi nell'esecuzione dei servizi rispetto alle tempistiche concordate;

n) in caso di mancata ricostituzione della garanzia così come previsto dall'art. 10;

o) in caso di procedure concorsuali aperte nei confronti dell'Aggiudicatario ovvero - in caso di ATI - della mandataria;

p) in caso di violazione, delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008, del D.P.R 547/65, che si richiamano pattiziamente, nonché tutte le norme relative all'igiene e salute sul lavoro, constatata dal Responsabile della gestione del contratto e non rimossa nel termine di 5 (cinque) gg. dalla notifica della constatazione;

q) in caso di modifica delle condizioni patrimoniali dell'impresa tale da poter pregiudicare la capacità di adempiere al contratto;

r) qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi delle Committenti, di

subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

s) amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione dell'Impresa ovvero - in caso di ATI - della mandataria;

t) in caso di mancata osservanza degli obblighi in tema di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 19 che segue;

u) in caso di mancato rispetto della normativa ex D.lgs. 231/2001 di cui all'art. 32 che segue.

In questo caso, le Committenti, dopo avere regolarmente notificato la loro decisione all'Impresa e quantificato i servizi svolti, si riservano di incamerare la cauzione e potranno svolgere ogni consentita azione per il recupero delle eventuali maggiori somme ad essa spettanti.

Le Committenti potranno avvalersi a loro prudente giudizio della suddetta clausola risolutiva espressa anche nel caso in cui all'Impresa siano state comminate, in un anno contrattuale, penalità di importo pari o superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo medio annuale del contratto.

ART. 18. RECESSO

Le Committenti si riservano espressamente la facoltà di recedere *ad nutum* dal Contratto in qualsiasi momento ai sensi e alle condizioni di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile nell'ambito della previsione più generale di cui all'art. 1373 del codice civile.

La comunicazione di recesso verrà formalizzata dalle Committenti a mezzo raccomandata A.R. o fax, da inoltrarsi all'Impresa con un adeguato preavviso.

E' fatto espresso divieto per l'impresa aggiudicataria di esercitare il diritto di

recesso.

ART. 19. TRACCIABILITA'

Ai fini di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicatario si impegna a:

- comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto;
- a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 20 CESSIONE DEL CREDITO e DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Non è ammessa la cessione del credito.

2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità della eventuale cessione.

ART. 21. PERSONALE DELL'IMPRESA

È fatto assolutamente divieto all'Impresa ed al suo personale:

- prendere accordi e ricevere ordini da soggetti estranei all'organizzazione dell'Impresa, anche se interessati all'esecuzione del servizio;
- chiedere compensi e regalie;
- divulgare dati e notizie concernenti, direttamente od indirettamente, il servizio affidato o quello ferroviario in genere.

Le Committenti hanno facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite; nel caso di esercizio di tale facoltà, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento.

ART. 22. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED ASSICURAZIONI SOCIALI

L'Impresa si atterrà all'osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, alla data di stipula del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto dell'affidamento, nonché delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nell'arco della durata contrattuale.

L'Impresa è tenuta ad applicare il suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione ed anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Impresa dovrà adempiere, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, all'obbligo inerente alle assicurazioni del personale contro gli infortuni, esibendo prima dell'inizio del servizio le relative polizze di copertura per l'intero periodo di validità del Contratto, alle assicurazioni sociali, di malattia, al versamento dei prescritti contributi e ad ogni altro adempimento stabilito dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.

L'Impresa garantisce pertanto che il personale tutto alle sue dipendenze è coperto da polizza continuativa I.N.A.I.L. e da adeguata polizza suppletiva ed integrativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti da I.N.A.I.L; essa esonera pertanto la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno connesso ad eventuali infortuni sul lavoro con espressa rinuncia della compagnia assicurativa a rivalersi nei confronti delle Committenti e suoi dipendenti, dirigenti e consulenti anche in caso di vincolo di solidarietà.

L’Impresa è inoltre obbligata al versamento dei contributi per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni altro titolo in conformità a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

In caso di accertata inottemperanza agli obblighi sopra elencati, la stessa sarà contestata per iscritto all’Impresa dalle Committenti e, ove occorra, sarà comunicata all’Ispettorato del Lavoro l’inadempienza medesima sospendendo i pagamenti dei corrispettivi spettanti all’Impresa.

A tal fine, le Committenti potranno richiedere all’Impresa, che non potrà esimersi, l’esibizione in originale, o fornire copia se richiesta, dei libretti di lavoro, delle lettere di assunzione, dei listini paga e delle ricevute dei versamenti dei contributi relativi al personale impiegato nel servizio.

ART. 23. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Per tutto quanto non regolato dal Contratto, nell’esecuzione del servizio, l’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se successivi alla data di stipula del Contratto.

A tale proposito e come richiamato dai precedenti articoli, l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna espressamente ad osservare tutta la normativa vigente in materia di costo del lavoro.

ART. 24. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell’eventuale sospensione dei servizi, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l’Impresa di esecuzione dei servizi, derivante da causa non imputabile all’Impresa e che essa non avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del

presente articolo, se aventi carattere regionale o nazionale.

L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati a cura dell'Impresa alle Committenti mediante lettera raccomandata entro 24 ore dal loro verificarsi.

Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, il Contratto sarà risolto di diritto non appena una delle Parti dichiari all'altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

In ogni caso, l'Impresa è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

ART. 25. RISERVATEZZA

L'Impresa si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, a non utilizzare, rivelare o divulgare a terzi, neppure dopo la scadenza del Contratto, informazioni commerciali, industriali e/o aziendali relative all'attività delle Committenti.

ART. 26. RECAPITO DELL'IMPRESA

Per tutta la durata del Contratto, l'Impresa è impegnata ad avere un recapito a Milano, presso il quale elegge il proprio domicilio a cui poi farà capo la persona referente.

Pertanto, a tutti gli effetti del Contratto, l'Impresa dichiara il proprio domicilio in ……., Via ……. con l'intesa che, ove dovesse venire a mancare, lo stesso si intenderà trasferito presso il Municipio di Milano.

ART. 27. VICENDE SOGGETTIVE DELL'IMPRESA

Le Parti convengono che le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Affidatario non hanno singolarmente effetto nei

confronti delle Committenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dalla procedura di selezione.

ART. 28 OPZIONE DI ESTENSIONE

La scrivente ha la facoltà di estendere le stesse condizioni contrattuali del presente atto alle altre Società del Gruppo FNM qualora ne facessero richiesta.

ART. 29. REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

Il corrispettivo verrà aggiornato solo in caso di modifica al CCNL utilizzato per la formulazione dell'offerta ed in corso di validità all'atto della stipula del presente contratto; tale revisione riguarderà il corrispettivo riferibile alle annualità contrattuali successive alla prima in quanto gli adeguamenti economici di tale contratto sono stati considerati dall'appaltatore in sede di formulazione della propria offerta.

ART. 30. CLAUSOLE FINALI

Le Parti convengono a carico dell'Impresa tutte le spese di Contratto e gli oneri connessi alla sua formalizzazione, compresi quelli tributari. Per quanto non espressamente previsto dal Contratto, inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto di fare riferimento alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

ART. 31. TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Impresa espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, o comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 32. RISPETTO DELLA NORMATIVA DI CUI AL D. LGS. N. 231/2001

L'Impresa ha l'obbligo di rispettare il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Modello organizzativo adottato dalle Società Committenti e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute. Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale delle Società Committenti e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il Contratto.

L'Impresa inoltre dichiara di conoscere il Codice Etico adottato dalla Società Committenti e di obbligarsi al rispetto delle norme ivi contenute.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Impresa dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità delle Committenti ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001.

In particolare l'Impresa si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalle Committenti in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice è disponibile sul sito internet delle Società Committenti e l'Impresa dichiara di averne preso visione e conoscenza. La violazione da parte dell'Impresa, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alle Committenti di risolvere con effetto immediato il Contratto al sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi. Qualora l'Aggiudicatario sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali.

ART. 33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali dei quali verranno in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto, ritenuti indispensabili in ragione dell'esecuzione dello stesso ed il cui conferimento deve ritenersi, pertanto, obbligatorio, pena l'impossibilità dell'esecuzione medesima, saranno trattati esclusivamente a fini contrattuali e saranno soggetti alle prescrizioni di cui alla predetta normativa, in particolare agli articoli 7 e seguenti in materia di diritti dell'interessato.

ART. 34. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

Le controversie saranno soggette alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano,

LE COMMITTENTI **L'AFFIDATARIO**

FNM SpA

FERROVIENORD S.p.A.,

NORD_ING Srl

F.N.M. AUTOSERVIZI S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e seguenti del codice civile, l’Impresa espressamente dichiara di conoscere ed approvare gli articoli 2 (Oggetto del contratto), 3 (Importo e durata del contratto), 4 (Quantità), 5 (Prezzi Contrattuali), 6 (Condizioni di pagamento e fatturazione), 7 (Caratteristiche del servizio), 8 (Obblighi dell’affidatario), 9 (Caratteristiche e consegna dei buoni acquisto), 10 (Deposito Cauzionale), 11 (Responsabilità dell’impresa per danni ed infortuni – assicurazione), 12 (Penali), 14 (Subappalto), 15 (Riserve), 16 (Divieto all’affidatario di sospendere il servizio), 17 (Risoluzione del contratto), 18 (Recesso), 19 (Tracciabilità), 20 (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto), 24 (Cause di forza maggiore), 25 (Riservatezza), 26 (Recapito dell’impresa), 27 (Vicende soggettive dell’impresa), 28 (Opzione di estensione), 29 (Revisione periodica dei prezzi), 30 (Clausole finali) e 34 (Legge applicabile e foro competente) del Contratto.

Milano,

L’AFFIDATARIO